

Francesco Garganese

**RIFLESSIONI IN TEMA DI
ACCERTAMENTO DELLA PLUSVALENZA
PATRIMONIALE DA TRASFERIMENTO DI
AZIENDA A TITOLO ONEROSO**

Estratto



Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, cui resiste la contribuente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, rilevata l'inammissibilità del ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze, che non è stato parte del pregresso grado di giudizio, con compensazione delle spese. (*Omissis*)

Con l'unico articolato motivo, l'Agenzia ricorrente afferma che i giudici d'appello, partendo dalla corretta premessa secondo cui le plusvalenze derivanti dalla cessione d'azienda sono costituite dalla differenza tra prezzo d'acquisto e prezzo di cessione, non hanno considerato che quest'ultimo corrisponde ordinariamente al valore dell'azienda ceduta, e che compete all'amministrazione di accertarlo, onde verificare la congruità del prezzo dichiarato dai contraenti, e scongiurare la sottrazione di valori imponibili alla tassazione.

A tale stregua, prosegue la ricorrente, gli elementi indiziari esposti in seno all'atto d'appello – e cioè il fatto che la valutazione dell'azienda venduta era stata ricavata dalla perizia di stima, vidimata da un notaio nell'anno 1991 ed effettuata, su incarico della stessa contribuente, da un consulente esterno, unito al fatto che tale valore era corrispondente a quello indicato in seno all'atto di successione dalla M. del 1993 – erano idonei ad indicare l'effettivo valore del bene venduto nel 1995, ed *a contrario* a far ritenere inverosimile la riduzione di valore di oltre novecento milioni nell'arco di due anni, e dunque, la cessione per un prezzo così vile, restando così legittimato il ricorso all'accertamento induttivo, senza che fosse necessaria l'indicazione di ulteriori indizi, come erroneamente affermato nell'impugnata sentenza. La ricorrente afferma che tali elementi, pretermessi ai fini della ripresa a tassazione della plusvalenza, erano stati positivamente valutati dalla Comm. trib. reg., ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio, che, per tale ragione erano state compensate.

Il motivo è fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende aderire, pur nella diversità dei principi relativi alla determinazione dell'imponibile nel caso di trasferimento di un bene a seconda dell'imposta che si deve applicare – poiché, quando si tratta di imposta sul reddito, ai fini dell'accertamento della plusvalenza patrimoniale di un'impresa (come nella fattispecie) occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione del bene, mentre, quando si tratta di imposta di registro, si ha riguardo al valore di mercato del bene medesimo –, l'amministrazione finanziaria è tuttavia legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro; ed è onere probatorio del contribuente (anche con ricorso ad elementi indiziari) superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in sede di

applicazione dell'imposta di registro (Cass. nn., 4914/1986, 2101/1990, 14448/2000, 14581/2001, 21055/2005).

Ne consegue che la sentenza che senza esaminare gli elementi addotti dall'Ufficio ed in presenza dell'accertamento di valore da parte dell'Ufficio del registro, ha negato la ricorrenza dei presupposti dell'accertamento induttivo senza tener conto dell'onere della prova a carico del contribuente, incorre nella denunciata violazione di legge. Del pari sussistente è il vizio di motivazione: la circostanza che la contribuente abbia dichiarato nella successione in morte di M.G., avvenuta il (*Omissis*), in lire 900.000.000 il valore dell'azienda, che non è neppure menzionata ai fini della valutazione della legittimità del ricorso all'accertamento induttivo, è stata ritenuta idonea, in modo all'evidenza contraddittorio, a sorreggere la compensazione delle spese del giudizio "facendo presumere che il corrispettivo della cessione avvenuto il 20 dicembre 1995 – soltanto due anni dopo – sia stato di gran lunga superiore a quello dichiarato in atto".

La sentenza va, dunque, cassata, con rinvio ad altro giudice di pari grado, designato in diversa sezione della Comm. trib. reg. della Toscana, che provvederà a regolare le spese, anche, del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. - La Corte, dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze e nulla spese; accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassa e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana, anche per le spese.

(1) Riflessioni in tema di accertamento della plusvalenza patrimoniale da trasferimento di azienda a titolo oneroso. (*)

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L'assunzione del valore accertato ai fini dell'imposta di registro quale corrispettivo presuntivamente pattuito tra le parti. - 3. La possibile divergenza tra il valore accertato dall'amministrazione e l'effettivo valore di mercato dell'azienda. - 4. L'onere della prova incombente sul contribuente. - 5. Conclusioni.

1. *Premessa.* - La pronuncia in rassegna costituisce un'ulteriore affermazione di quel consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte di cassazione che, nell'ambito delle operazioni di trasferimento di azienda a titolo oneroso, condivide l'azione dell'amministrazione finanziaria nell'estendere, ai fini delle imposte dirette, le risultanze di un precedente atto di accertamento divenuto definitivo ai fini dell'imposizione indiretta.

Trattasi di un modello operativo volto ad accertare eventuali comportamenti evasivi delle parti negoziali, nello specifico del venditore, in

(*) Lavoro sottoposto a revisione esterna.